



UFFICIO COMANDO

Prot. n. /2021
CIRCOLARE N. 8/21

San Salvo 29/03/2021

A tutti gli Operatori della P.L.

E, p.c. Al Sindaco
Avv. Tiziana MAGNACCA

All'Assessore della P.L.
Geom. Fabio RASPA

Al Segretario Generale
Dott. Aldo D'AMBROSIO

Oggetto: veicoli in stato di abbandono – procedure e modulistica.

Allo scopo di uniformare le attività d'istituto ed evitare "onerose" custodie presso le depositerie autorizzate, in allegato alla presente si trasmettono le procedure da seguire, e la modulistica da utilizzare, nei casi di rinvenimento di veicoli in stato d'abbandono.

Si precisa che, in relazione a quanto disposto dal D.Lgs 116/2020 (cod. R rifiuti), che recepisce la direttiva comunitaria di riferimento, a parziale modifica dell'allegato D del D. Lgs 152/2006 s.m.i., i veicoli fuori uso devono considerarsi "rifiuti speciali" e, pertanto, trattati come da procedura prevista.



Il Comandante della P.L.
Magg. Dott. Antonio PERSICH



UFFICIO COMANDO

VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - PROCEDURE E MODULISTICA

1 Rifiuti, Veicoli abbandonati e dei veicoli fuori uso

I veicoli abbandonati non possono classificarsi incondizionatamente come rifiuti in senso tecnico e giuridico. Più correttamente, essi non assumono, per il solo fatto di essere in condizioni il cui stato di abbandono è ancora tutto da accertare, la qualifica di rifiuti, nella duplice e alternativa veste di veicoli fuori uso, o di veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose. Per i veicoli de quibus, affinché possa dichiararsi lo status di rifiuto è necessario che:

- si configurino gli estremi della nozione di rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, che definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del medesimo decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; ovvero,
- si realizzi la classificazione di veicoli fuori uso ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 209/2003:
 - a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
 - b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
 - c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
 - d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

In particolare, si può desumere che, affinché un veicolo possa essere definito come rifiuto, fin da subito e senza seguire alcuna equiparazione giuridica (necessaria, invece, per i veicoli rinvenuti dagli organi di polizia e non reclamati dai proprietari, ovvero per veicoli in sosta oltre 60 giorni), deve risultare evidente lo stato di abbandono, sia che il veicolo si trovi in area pubblica che privata. privi di valore economico, è, cioè, sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di "cosa di nessuno", bensì in quello traslato - funzionale - di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita.

2 Il campo di applicazione del D. Lgs. 209/2003

In riferimento all'evidente stato di abbandono di un veicolo, legittimante la condizione di rifiuto ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 209/2003, è utile precisare che non tutti i veicoli fuori uso rientrano nel campo di applicazione del decreto citato.

Esso, infatti, si applica solo ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), e ai relativi componenti e materiali, e dunque:



UFFICIO COMANDO

- ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1= veicoli destinati al trasporto di persone aventi massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- ai veicoli a motore appartenenti alle categorie N1= veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- ai veicoli a motore a tre ruote (ad esclusione categoria L5 come gli APE 125 cc o con cilindrata superiore). Quindi, per i veicoli che sono fuori dal suddetto campo di applicazione non vale la statuizione giurisprudenziale come riportata sopra nell'introduzione.

3 Il campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006

Rientrano nella disciplina del D. Lgs. 152/2006, in quanto fuori dal campo di applicazione del D. Lgs 209/2003, i seguenti veicoli:

- Motoveicoli;
- Veicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente;
- Veicoli per il trasporto cose di massa superiore a 3,5 t.;
- Rimorchi;
- Tricicli categoria L5;
- Macchine agricole.

Per tali veicoli, se in stato di abbandono, vale l'interpretazione secondo cui essi possono considerarsi rifiuti solo in quanto è integrata la definizione di rifiuto ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 152/2006.

4 I veicoli abbandonati in area pubblica

Si rammenti preliminarmente che un veicolo abbandonato, se ed in quanto non ricorrano le condizioni che integrano gli estremi della definizione di rifiuto di cui all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006, non può considerarsi immediatamente un veicolo fuori uso, e quindi un rifiuto. Il regolamento recante la disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 927-929 del codice civile è contenuto nel D.M. 460/1999, emanato in attuazione dell'art. 46 del D. Lgs 22 febbraio 1997 (cd. decreto Ronchi). Il campo di applicazione del Regolamento è delimitato dall'art. 1 del citato decreto: "Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvencono su aree ad uso pubblico un veicolo". A precisare che cosa debba intendersi per area ad uso pubblico, è intervenuta la Circolare del Ministero dell'Interno 12 giugno 2000, n. M/2413/25 ". In relazione alla dizione "aree ad uso pubblico" contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 460 del 1999, si ritiene che la stessa coincida con la definizione di strada pubblica o privata destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali di cui all'art. 2 del Codice della strada. Pertanto, l'area ad uso pubblico che rileva ai fini dell'applicazione del D.M. n. 460 del 1999 è qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale". L'articolo 1 del DM 460/1999 stabilisce altresì i criteri presuntivi dello stato di abbandono di un veicolo, dettando la disciplina dettagliata per il successivo conferimento provvisorio dello stesso ad un centro di raccolta. Sono ritenuti indici presuntivi dello stato di abbandono di un veicolo la mancanza della targa di immatricolazione o del contrassegno di



UFFICIO COMANDO

identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione. Quindi quando un organo di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rinviene sul territorio (area ad uso pubblico) un veicolo abbandonato cosa deve fare? In primis, deve accertare che il veicolo non sia di provenienza furtiva, perché in tal caso tutta la disciplina in materia ambientale arretra in favore di quella del codice penale. Quindi, deve accertare se sia possibile risalire al proprietario.

4.1 Da veicolo abbandonato a veicolo fuori uso

L'art. 1 del regolamento in questione definisce, nei casi in cui si può presumere che un veicolo a motore o un rimorchio rinvenuto su area pubblica si trovi in stato di abbandono, la procedura da seguire ai fini dello smaltimento dello stesso.

Previo e separato verbale di contestazione nel quale si da conto dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, prontamente notificato al proprietario del veicolo stesso, si dispone il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. Ove il proprietario non sia identificabile, nell'impossibilità di effettuare la notificazione, ed in sua sostituzione, il verbale di rinvenimento del veicolo in stato di abbandono è pubblicato all'albo pretorio. Il secondo comma dell'articolo 1 introduce una presunzione di abbandono del veicolo trascorsi 60 giorni dalla avvenuta notifica del verbale di contestazione dello stato d'uso del mezzo, ovvero, in caso di non identificabilità del proprietario, dalla pubblicazione all'albo pretorio del verbale di rinvenimento del veicolo stesso, senza che il proprietario o altro avente diritto lo abbia reclamato. Trascorsi i 60 giorni, il veicolo si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile e suscettibile, come tale, di occupazione. Più precisamente, allo scadere del termine di 60 giorni senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo, il gestore del centro di raccolta procede, previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, alla rottamazione del mezzo, salvo che il Comune non ne disponga la vendita, tenuto conto delle condizioni e della funzionalità del veicolo stesso. Dall'esame delle suddette disposizioni, si evince che il veicolo sottoposto alla disciplina di cui al D.M. n. 460 del 1999 può anche non essere un rifiuto essendo essenzialmente un bene nei confronti del quale bisogna accertare la situazione di abbandono al fine del conferimento ai centri di raccolta. Infine, consacrato lo status di rifiuto, conseguono le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 231 e 255, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, ovvero dagli artt. 5, co. 1 e 13, co. 2, del D. Lgs. 209/2003.

4.2 Il veicolo in sosta vietata per oltre 60 giorni

L'articolo 2 del D.M. 460/1999 prevede una singolare ipotesi in cui un veicolo può tramutarsi in veicolo fuori uso. Gli organi di polizia, allorché accertano il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un'area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ne dispongono il conferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta indicati nell'articolo 1, dopo aver verificato che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto. L'organo di polizia, quindi, riferisce al sindaco del ritrovamento e dell'avvenuto conferimento, ai sensi dell'articolo 927 e seguenti del codice civile. Il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all'articolo 928 del codice civile (Pubblicazione del ritrovamento), dispone, ove il proprietario del veicolo, quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione



UFFICIO COMANDO

allo stesso dell'invito a ritirarlo nel termine indicato nell'articolo 929 dello stesso codice, con l'esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione. La restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento. Trascorso il termine indicato nell'articolo 929 del codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d'uso del veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è curata dal centro di raccolta con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 1.

5 I veicoli abbandonati in area privata

Nel caso in cui il veicolo, considerato rifiuto speciale, sia rinvenuto su area diversa da quella considerata ad uso pubblico ai sensi dell'art. 2 del Codice della strada (ad esempio, su area demaniale o privata), non potendosi applicare, per il conferimento ai centri raccolta, le disposizioni speciali dal D.M. n. 460 del 1999, ricorrono quelle generali contenute nell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero nell'articolo 13, comma 2 del D. Lgs 209/2003. Tale interpretazione è stata formulata dal Ministero dell'Interno, con la circolare 12 giugno 2000, n. M/2413/25

5.1 I veicoli privi di targa in area privata

La lettera b) dell'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. nr. 209/2003, prima della modifica apportata dal D. Lgs. nr. 149/2006, prevedeva come veicolo classificato fuori uso anche "Il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private, per il quale è stata effettuata la cancellazione dal P.R.A. a cura del proprietario". La Commissione Europea ha richiesto tale modifica, in quanto la normativa comunitaria esclude la possibilità che veicoli radiati possano continuare ad essere utilizzati su aree private, anziché essere demoliti. Nella versione vigente, i veicoli privi di targa abbandonati su area privata costituiscono chiaramente dei rifiuti. L'art. 3 del D. Lgs. 209/2003 considera rifiuto il veicolo fuori uso, privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia deciso di disfarsene consegnandolo ad un centro di rottamazione, sia quando lo abbia depositato, privo di targhe, in area privata. L'eventuale utilizzazione di qualche pezzo di ricambio da parte del detentore, non fa venire meno la natura di rifiuto del veicolo dismesso. In conformità al dettato legislativo europeo e nazionale si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, Sez. III, 18 giugno 2007, n. 23790: L'art. 3 del D. Lgs. 209/2003 considera rifiuto il veicolo fuori uso, privato delle targhe, sia quando il proprietario abbia deciso di disfarsene consegnandolo ad un centro di rottamazione, sia quando lo abbia depositato privo di targhe in un'area privata (cfr. Cassazione 21963 del 2005; 33789 del 2005).

6 Le sanzioni per l'abbandono dei veicoli fuori uso

Le sanzioni per l'abbandono di veicoli fuori uso sono determinate dall'applicazione di due distinte normative:
a) Il D. Lgs. n. 209/2003, per i veicoli rientranti nella categoria M1 e N1, oltre che per i tricicli;
b) Il D. Lgs. n. 152/2006 per tutti gli altri veicoli non contemplati dal decreto di cui sopra.
Per i veicoli classificati dall'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) M1 e N1, oltre che per i tricicli a motore, con l'esclusione della categoria L5, si fa riferimento per l'applicazione delle sanzioni all'articolo 13, comma 2, del D. Lgs n. 209/2003: il detentore del veicolo che abbandona o che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato o ad un rivenditore è punito con la



UFFICIO COMANDO

sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro (p.m.r. euro 1666,67). Per tutti gli altri veicoli, non rientranti nelle categorie di cui sopra, si fa riferimento all'articolo 255, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006: Il detentore del veicolo che abbandona oppure che procede alla sua demolizione senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato né ad un rivenditore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro (p.m.r. 206,67 euro). A differenza, però, di quella di cui al D. Lgs. n. 209/2003, che prevede solo sanzioni amministrative pecuniarie, nella disciplina sanzionatoria di cui al D. Lgs. n. 152/2006, l'abbandono dei veicoli fuori uso è sanzionato anche penalmente quando la condotta illecita è posta in essere dai titolari di imprese e dai responsabili di enti.

L'articolo 256, comma 2, punisce l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti posto in essere dai suddetti soggetti:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Nell'applicazione di entrambe le normative de quibus, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative è, ai sensi dell'art. 262 del D. Lgs. 152/2006 (cui si richiama lo stesso art. 13, comma 8 del D. Lgs. 209/2003), la Provincia.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le suddette violazioni sono devoluti, ai sensi dell'art. 263 del D. Lgs. n. 152/2006 (al quale ancora l'art. 13, comma 8, del D. Lgs. n. 209/2003 rinvia) alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

7 Le sanzioni per la gestione illecita dei veicoli fuori uso

L'attività di raccolta e deposito di veicoli fuori uso in assenza della prescritta autorizzazione (ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 nel caso di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ovvero ex artt. 212 e 216 nel caso delle procedure semplificate), configura il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, sanzionato con:

1) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;

2) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di veicoli fuori uso. Sul punto la Giurisprudenza di legittimità è unanimemente concorde.

Ex multis, la più recente:

L'attività di raccolta di veicoli fuori uso e di rottamazione, costituisce attività di gestione di rifiuti anche se finalizzata alla attività di autoriparatore, e se svolta in assenza di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che anche a seguito della entrata in vigore del

D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, il centro di raccolta deve essere autorizzato alla stessa stregua dei soggetti che effettuino il trasporto destinato al centro stesso. Corte di Cassazione, Sez. III, 7 novembre 2008, n. 41835.

Salvo che l'attività di gestione non configura una vera e propria discarica abusiva. Per la configurabilità del reato di discarica abusiva costituita da veicoli fuori uso di cui all'art. 51, comma 3, del D. Lgs. 22/97, (trasfuso nell'art. 256, comma 3, del D. Lgs. 152/2006) non è sufficiente lo stato di inservibilità irreversibile del sito a causa dei tempi di giacenza, ma è necessario che vi siano modalità di



UFFICIO COMANDO

stoccaggio tali da creare infiltrazioni di oli usati o altro nel terreno, oppure altre forme di inquinamento ambientale.

Corte di Cassazione, Sez. III, 9 maggio 2002 nr. 16249
In tal caso l'art. 256, comma 3, punisce il reato de quo con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
Ovvero con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue inoltre la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Criteri generali per stabilire lo **"stato di abbandono"**:

1. veicolo a motore o rimorchio privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di circolazione per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto;
2. veicolo a motore o rimorchio privo di parti essenziali per l'uso o la conservazione per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto;
3. veicolo a motore o rimorchio in sosta irregolare su area ad uso pubblico protratta per oltre 60 giorni per il quale non risulta presentata alcuna denuncia di furto.

PROCEDURA RELATIVA AL RINVENIMENTO DI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO:

1. accertarsi che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia di furto;
2. procedere alla rimozione ai sensi dell'art. 159/5° e conferimento provvisorio al Centro di Raccolta ai sensi dell'art.46/3° del d.lgs. 22/97 con l'attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto;
3. redigere verbale di accertata violazione ai sensi dell'art. 192 e 255 del D. Lgs n° 152/06 o art. 13 del D. Lgs. n° 209/03, **qualora il responsabile dell'abbandono sia stato individuato**;
4. Redigere verbale di accertata violazione ai sensi dell'art.100/11° o 97/8° c.d.s. (**rinvenimento di veicoli privi di targa ovvero di contrassegno di circolazione e proprietario conosciuto**) e notificare al proprietario del veicolo ;
5. notificare gli atti di cui al punto 3 al proprietario (se individuato), altrimenti pubblicare all'albo pretorio comunale per 60 giorni il verbale di constatazione dello stato d'uso del veicolo;
6. trascorsi 60 giorni **dalla data di notificazione o dalla pubblicazione all'albo pretorio**, redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art. 923 del Cod. Civ.;
7. trasmettere il verbale di cui al punto 6 al Centro di Raccolta (ditta CIAVATTA) per l'attivazione delle formalità di radiazione e demolizione del veicolo

PROCEDURE RELATIVA A RINVENIMENTO DI VEICOLI IN SOSTA IRREGOLARE PROTRATTA PER OLTRE 60 GIORNI:

1. Accertarsi che nei riguardi del veicolo non risulti pendente alcuna denuncia di furto; Procedere alla verbalizzazione relativa alla norma violata in materia di soste irregolari ai sensi degli artt. 6, 7, 157, 158, 175 C.d.S.;



UFFICIO COMANDO

2. accertata la sosta irregolare protratta per 60 giorni, procedere alla rimozione del veicolo ai sensi dell'art. 159/5° e conferimento provvisorio al Centro di Raccolta ai sensi dell'art.46/3° del d.lgs. 22/97 con l'attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto;
3. provvedere alla comunicazione al Sindaco ai sensi dell'art. 927 Cod. Civ.;
4. pubblicare il verbale di rimozione del veicolo all'albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 928 del Cod. Civ.;
5. Invitare il proprietario al ritiro del proprio veicolo con provvedimento a firma del Sindaco;
6. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione procedere all'acquisizione della proprietà del veicolo ai sensi dell'art.929 c.c.;
7. Trasmettere la comunicazione dell'acquisizione della proprietà al Centro di Raccolta per la successiva cancellazione al P.R.A. e rottamazione del veicolo.

PRINCIPALI SANZIONI IN MATERIA DI VEICOLI ABBANDONATI CONTENUTE NEL D. LGS N° 209/03

IPOSTESI SANZIONATORIA	SANZIONI	DESTINATARIO PROVENTI – AUTORITA' COMPETENTE
<i>D. Lgs n° 209 del 24/06/2003 artt. 5 e 13. "Detentore del suddetto veicolo lo abbandonava in...(oppure procedeva alla sua demolizione) senza consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato né ad un rivenditore"</i>	<i>Sanzione edittale da € 1.000,00 ad € 5.000,00. Pagamento in misura ridotta € 1.666,67</i>	Provincia
<i>D. Lgs n° 209 del 24/06/2003 artt. 5 e 13. "quale titolare del centro di raccolta ometteva di consegnare il certificato di rottamazione</i>		



UFFICIO COMANDO

VEICOLO ABBANDONATO	CASI	ATTI
Privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione (Procedura art.1 D.M. 460/99)	Proprietario conosciuto	<ol style="list-style-type: none">1) Verbale per eventuali violazioni al c.d.s.2) Verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione e delle parti mancanti3) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s. e conferimento provvisorio al centro di raccolta ai sensi dell'art.46/3° d.lgs. 22/97 con attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto4) Trascorsi 60 gg. dalla data di notificazione dei verbali 1, 2 e 3 senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923 c.c.5) Comunicazione al centro di raccolta per l'attivazione della formalità di radiazione contenente:<ul style="list-style-type: none">- Attestazione del decorso termine di 60 gg.- Tutti i dati necessari- Attestazione sussistenza condizioni previste dall'art.1/1° D.M. 460/99- Attestazione di veicolo non risultante oggetto di furto all'atto della comunicazione
	Proprietario sconosciuto	<ol style="list-style-type: none">1) Verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione e delle parti mancanti2) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s. e conferimento provvisorio al centro di raccolta ai sensi dell'art.46/3° d.lgs. 22/97 con attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto3) Trascorsi 60 gg. dalla data del rinvenimento senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923 c.c.4) Comunicazione al centro di raccolta per l'attivazione della formalità di radiazione contenente:<ul style="list-style-type: none">- Attestazione del decorso termine di 60 gg.- Tutti i dati necessari- Attestazione sussistenza condizioni previste dall'art.1/1° D.M. 460/99



UFFICIO COMANDO

	- Attestazione di veicolo non risultante oggetto di furto all'atto della comunicazione
--	--

Privo di parti essenziali per l'uso o la conservazione (Procedura art.1 D.M. 460/99) In tal caso il veicolo è da considerarsi rifiuto speciale ai sensi dell'art.7 d.lgs. 22/1997	Proprietario conosciuto	1) Verbale per eventuali violazioni al c.d.s. 2) Verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione e delle parti mancanti 3) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s. e conferimento provvisorio al centro di raccolta ai sensi dell'art.46/3° d.lgs. 22/97 con attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto 4) Verbale di accertata violazione all'art.50/1° d.lgs. 22/97 5) Trascorsi 60 gg. dalla data di notificazione del verbale 4 senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923 c.c. 6) Comunicazione al centro di raccolta per l'attivazione della formalità di radiazione contenente: - Attestazione del decorso termine di 60 gg. - Tutti i dati necessari - Attestazione sussistenza condizioni previste dall'art.1/1° D.M. 460/99 - Attestazione di veicolo non risultante oggetto di furto all'atto della comunicazione
	Proprietario sconosciuto	1) Verbale di constatazione dello stato d'uso e di conservazione e delle parti mancanti 2) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s. e conferimento provvisorio al centro di raccolta ai sensi dell'art.46/3° d.lgs. 22/97 con attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto 3) Trascorsi 60 gg. dalla data del rinvenimento senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, redigere verbale di occupazione di cosa mobile ai sensi dell'art.923 c.c. 4) Comunicazione al centro di raccolta per l'attivazione della formalità di radiazione contenente: - Attestazione del decorso termine di 60 gg. - Tutti i dati necessari - Attestazione sussistenza condizioni previste



UFFICIO COMANDO

	dall'art.1/1°	D.M.	460/99
	- Attestazione di veicolo non risultante oggetto di furto all'atto della comunicazione		

Veicolo in sosta vietata per un periodo continuativo di oltre 60 giorni in violazione degli artt.6, 7, 157, 158 175 del c.d.s. (Procedura art.2 D.M. 460/1999)	Rimozione eseguita quale sanzione accessoria	Si adotta la procedura prevista dall'art.215 del c.d.s. e relativo regolamento di esecuzione.
	Sanzione accessoria della rimozione non eseguita per impedimenti ovvero non prevista	<p>1) Verbale di rimozione ai sensi dell'art.159 c.d.s. e conferimento per la temporanea custodia al centro di raccolta ai sensi dell'art.4673° d.lgs. 22/1997 con attestazione che trattasi di veicolo non risultante oggetto di furto</p> <p>2) Comunicazione al Sindaco ai sensi dell'art.927 c.c.</p> <p>3) Pubblicazione di cui all'art.928 c.c.</p> <p>4) Notifica al proprietario del veicolo dell'invito a ritirarlo nel termine indicato dall'art.929 c.c. con esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione.</p> <p>5) Può verificarsi una delle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Restituzione al proprietario che ritira il veicolo previo pagamento delle spese di custodia e del procedimento - Trascorso il termine di cui all'art.929 c.c. senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo il centro di raccolta procede alla rottamazione previa cancellazione dal P.R.A. - Trascorso il termine di cui all'art.929 c.c. senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo, il Comune, in relazione alle condizioni d'uso del veicolo, ne dispone la vendita.



UFFICIO COMANDO

VERBALE DI RINVENIMENTO DI VEICOLO IN PRESUNTO STATO DI ABBANDONO

Il giorno _____ alle ore _____ in _____, località _____
_____ Il/i sottoscritto/i _____

dà/danno atto di aver rinvenuto il veicolo marca-modello _____
_____ targa _____ telaio _____ colore _____,
che risulta intestato a _____ nato a _____

il _____ e residente in _____,
e non risulta sia pendente nei suoi riguardi denuncia di furto, come da accertamento preliminarmente
eseguito.

Il veicolo è nelle seguenti condizioni, che ne fanno presumere lo stato di abbandono:

TARGA ANTERIORE MANCANTE; TARGA POSTERIORE MANCANTE; NUMERO DI TELAIO
NON RILEVABILE

PARTI ESSENZIALI PER L'USO O LA CONSERVAZIONE, MANCANTI O DANNEGGIATE: _____

GENERALE STATO D'USO E CONSERVAZIONE ED ALTRE PARTI MANCANTI: _____

ALTRI ELEMENTI CHE FANNO PRESUMERE LO STATO DI ABBANDONO DEL VEICOLO: erbacce cresciute
intorno; tracce al suolo del prolungato dilavamento da pioggia; consistente deposito di polvere e
terriccio su tutto il veicolo; rifiuti sopra/dentro/attorno al veicolo; veicolo aperto; _____

A BORDO DEL VEICOLO SONO PRESENTI: chiavi di accensione; carta di circolazione; C. di P.;
 autoradio; oggetti estranei alla dotazione di bordo _____;
 dato non rilevato per abitacolo/bagagliaio non accessibili.

Considerati gli elementi sopra riportati, visto l'art. 1 D. M. 460/99,

con la notificazione del presente atto all'intestatario, questi viene:



UFFICIO COMANDO

- informato dell'avvenuto rinvenimento del veicolo e che se ne è disposto il conferimento provvisorio al Centro di raccolta, da eseguirsi a compiuti adempimenti di legge,
- invitato a reclamare il veicolo entro sessanta giorni dalla notifica, ritirandolo presso il Centro di raccolta, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito ai sensi art. 2756 Codice Civile,
- informato che, decorso tale termine, il veicolo sarà considerato cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 Codice Civile, radiato dal P.R.A. e demolito,
- informato che a carico del detentore si procederà ai sensi di legge (sanzione di € 1.666,67) per l'omesso conferimento del veicolo da demolire ad un centro di raccolta e l'avvenuto abbandono: a tal fine, si rende noto all'intestatario che, a sua discolpa, può documentare –entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto- chi fosse il reale detentore che ha abbandonato il veicolo -se diverso dal proprietario-, fornendo contratti, atti pubblici, attestazioni rilasciate dall'Autorità ovvero altri documenti che siano utili allo scopo. Il mancato od inefficace esercizio della facoltà descritta, costituisce elemento del conseguente accertamento di responsabilità ex art. 13 L. 689/81.
- avvisato che è avviato il procedimento, di cui è responsabile della Polizia Locale di San Salvo e che avverso detto procedimento è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, al T.A.R. del

I/L VERBALIZZANTI/E

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____ in data _____

ha notificato copia del presente atto al signor _____

mediante consegna a mani di _____

quale _____

a mezzo posta con raccomandata A/R, spedita in data _____ dall'Ufficio Postale di

L'INTERESSATO

IL NOTIFICATORE



UFFICIO COMANDO

VERBALE DI RICOGNIZIONE DI VEICOLO
DEL QUALE SI ECLUDE LO STATO DI ABBANDONO

Il giorno _____ alle ore _____ in _____, località _____
Il/i sottoscritto/i _____
dà/danno atto di aver eseguito la ricognizione del veicolo marca-modello _____
targa _____ telaio _____ colore _____
_____, che è stato segnalato come in stato di sospetto abbandono e non risulta oggetto di
denuncia di furto, come da accertamento preliminarmente eseguito.

Il veicolo è nelle seguenti condizioni, che fanno escludere lo stato di abbandono:

SONO PRESENTI TARGA ANTERIORE E TARGA POSTERIORE-----

NON RISULTANO PARTI ESSENZIALI PER L'USO O LA CONSERVAZIONE, MANCANTI O DANNEGGIATE-----

IL GENERALE STATO D'USO E CONSERVAZIONE PORTANO AD ESCLUDERE LA CONDIZIONE DI ABBANDONO--

NON SI RILEVANO ALTRI ELEMENTI CHE FANNO PRESUMERE LO STATO DI ABBANDONO DEL VEICOLO, QUALI:
erbacce cresciute intorno, tracce al suolo del prolungato dilavamento da pioggia, consistente deposito di
polvere e terriccio su tutto il veicolo, rifiuti sopra/dentro/attorno al veicolo, veicolo aperto, _____
_____.

Considerati gli elementi sopra riportati, visto l'art. 1 D.M. 460/99,

si attesta che, **ad oggi il veicolo non rientra nei criteri di cui al D.M. 460/99** e quindi non può essere
considerato in sospetto stato di abbandono.-----

Tanto perchè consti agli atti e per definizione del fascicolo relativo al veicolo in esame.-----

I/L VERBALIZZANTI/E



UFFICIO COMANDO

Prot. n.

San Salvo .../.../2021

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL PRA DI VEICOLO IN APPARENTE STATO DI ABBANDONO

AL TITOLARE DEL CENTRO DI RACCOLTA

Oggetto: Comunicazione ex art. 1, comma 3, D.M. 22.10.1999 n. 460.

Ai fini della presentazione dell'istanza di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo:

Categoria: _____ **Marca:** _____ **Modello:** _____
Targa: _____ **Telaio:** _____ **Colore:** _____

Rinvenuto in condizioni di prolungato abbandono in area pubblica sita in:

Località: _____ **Via:** _____ **civico:** _____

Considerato che:

- ☞ - Con Verbale n. _____ del _____ si procedeva alla constatazione dello stato d'uso e di conservazione di cui all'art. 1, Decreto Ministro degli Interni n. 460 del 22.10.1999;
- ☞ - Con Verbale n. _____ del _____ si procedeva alla rimozione dello stesso e al conferimento provvisorio al Centro di Raccolta _____ sito in via _____ nr. _____ ad _____;
- ☞ - Il veicolo è da considerarsi rifiuto speciale ai sensi dell'art. dell'art. 183 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- ☞ - Che tale veicolo era provvisto della targa anteriore e posteriore, **privo della Carta di Circolazione, del Certificato di Proprietà e Foglio Complementare;**
- ☞ - Si procedeva alla notificazione al proprietario ai sensi dell'art. 231 comma 3 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del d. lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
- ☞ - Che risulta essere trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica prevista dall' art. 1, comma 2, del D.M. 22.10.1999 n. 460, senza che il veicolo fosse reclamato dagli aventi diritto;
- ☞ - Che il veicolo sopra indicato, per espressa previsione della norma citata, è da considerarsi cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del Codice Civile;
- ☞ - Che nei riguardi del veicolo non risulta pendente denuncia di furto;



UFFICIO COMANDO

Si trasmette la presente invitando la S.V., quale responsabile del Centro di Raccolta , alla successiva presentazione al P.R.A. della richiesta di cancellazione del veicolo di cui sopra ai fini della demolizione e recupero dei materiali , osservando le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, Nuovo Codice della Strada.

L'affidamento, ai fini della demolizione del veicolo in oggetto, va alla Ditta _____.

IL COMANDANTE



UFFICIO COMANDO

Prot. n.

San Salvo .../.../2021

**VERBALE DI DICHIARAZIONE DI COSA ABBANDONATA
ED ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA' PER OCCUPAZIONE**
articolo 1, secondo comma D. M. 460/99 - articolo 923 codice civile

il Responsabile del Procedimento Ufficio Polizia Ambientale

in relazione al conferimento provvisorio al Centro raccolta, presso,
sede operativa in (....) Via nr eseguito ai sensi dell'articolo 1/1°c. D.M. 22
ottobre 1999 n. 460, formalizzato con Verbale di conferimento provvisorio n. _____ del
_____ relativo al veicolo **privo di targa e telaio**, MARCA _____ MODELLO
_____ COLORE _____

visto il sopra richiamato Verbale di conferimento da cui risulta che la targa ed il telaio sono assenti o non
rilevabili;

visti gli accertamenti inutilmente esperiti, da cui risulta

- che il rinvenimento è stato notificato il _____ al proprietario del veicolo Sig
_____ invitandolo a reclamare il veicolo entro 60 giorni
- che il proprietario del veicolo **non è identificabile**,

DICHIARA

che, il _____ sono decorsi sessanta giorni dalla rimozione e conferimento provvisorio al Centro
di raccolta -termine di cui all'art. 1/2°c. D.M. 22 ottobre 1999 n. 460- senza che il veicolo in premessa sia
reclamato dagli aventi diritto, detto veicolo si considera **cosa abbandonata**, di cui -con il presente atto- viene
acquistata la proprietà per occupazione, ai sensi dell'art. 923 del Codice Civile.

Decorso il termine di legge sopra riportato senza che questo Nucleo comunichi il reclamo del veicolo da parte
degli aventi diritto, il Centro raccolta, presso, sede operativa in
..... (....) Via nr, potrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 1/3°c. D.M. 22
ottobre 1999 n. 460, demolendo il veicolo in questione e recuperandone i materiali.

Il Responsabile del Procedimento



UFFICIO COMANDO

VERBALE DI CONSTATAZIONE RIMOZIONE E CONFERIMENTO PROVVISORIO A CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO
(ART 1 DM 22.10.1999 N° 460)

L'anno 20 __ , addì _____ del mese di _____ alle ore _____
in _____, Via/Piazza _____
i sottoscritti _____, in
normale Servizio d'Istituto, hanno rinvenuto, su area ad uso pubblico, il veicolo a motore/rimorchio
TIPO _____ MODELLO _____ TARGA _____
in condizioni da far presumere lo stato di abbandono dello stesso. Il predetto veicolo/rimorchio infatti

Considerato che tale veicolo:

rientra nelle categorie M1 ed N1 individuate dall' allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE;

rientra nei veicoli a motore a tre ruote individuati dalla direttiva 2002/24/CEE;

non rientra nelle due precedenti categorie di veicoli;

nei confronti dell'intestatario dello stesso, se identificato, si procederà per le seguenti violazioni:

ART. 5 CO 1 DEL D.LGS. 209/2003 COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. 149/2006;

ARTT. 231 E 255 DEL D.LGS. 152/2006;

ARTT. _____ C.d.S.

Si dà atto che il veicolo in oggetto, presenta il seguente stato d'uso e conservazione

All'interno del veicolo è stato rinvenuto _____

Si dà atto altresì che per il veicolo in questione, da una prima verifica effettuata a mezzo _____ non risulta pendente denuncia di furto.

pertanto, i_ sottoscritt_ verbalizzanti hanno disposto la rimozione del veicolo, avvenuta in pari data alle ore _____, a mezzo _____ con l'eliminazione degli impedimenti

ed il conferimento provvisorio dello stesso al seguente Centro di Raccolta, individuato con atto Prot. n° _____ del _____ della Prefettura di _____: _____
_____ nella _____ persona _____ del _____ Sig.
_____ nato a _____ il _____ e residente a _____
_____ nella _____ sua _____ qualità _____ di _____



UFFICIO COMANDO

Copia del presente verbale verrà notificata a cura del Comando Polizia Municipale di al proprietario del veicolo, se identificabile.

Trascorsi sessanta giorni dalla predetta notifica, ovvero, qualora il proprietario non sia identificabile, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso verrà considerato cosa abbandonata ai sensi dell'Art. 923 del Codice Civile ed il centro di raccolta provvederà, previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 103 del C.d.S., alla demolizione ed al recupero dei materiali.

E' fatto obbligo ai soggetti, già intestatari del veicolo, se identificati, qualora ritengano di non reclamarne la restituzione, di consegnare le targhe/ il contrassegno di identificazione ed i documenti di circolazione in loro possesso.

Il presente verbale viene redatto in quattro copie, per notificarne una al proprietario, se identificabile, consegnarne una, unitamente al veicolo, al Titolare del centro di raccolta sopraindicato, che firma per ricevuta e conservarne due agli atti d'Ufficio.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

p. IL CENTRO DI RACCOLTA

I VERBALIZZANTI



UFFICIO COMANDO

Prot. n°

San Salvo .../.../2021

Spett.le Società di Riscossioni

Trasmissione a mezzo fax nr.....

Oggetto: informazioni su veicolo gravato di provvedimento iscritto al P. R. A. in data XX/XX/XX, su richiesta del Concessionario di riscossione in indirizzo.

Per consentire a Codesta A.D.R. l'esercizio delle procedure di riscossione, si comunica che

il veicolo _____ targa _____ marca _____ modello _____
_____ ed intestato a _____

è stato rinvenuto in condizioni di presunto abbandono ex D. M. 460/99, nella cittadina Via
nr.....

Per consentire una preliminare valutazione, si acclude la scheda descrittiva delle condizioni del veicolo in discorso e del suo stato di presunto abbandono.

Prescindendo dal futuro possibile accoglimento delle richieste di radiazione –circolare A.C.I. Direzione Centrale Servizi Delegati, 16/09/2009-, si informa Codesto Concessionario di riscossione che, decorsi sette giorni dalla presente si avvieranno le procedure di cui al D. M. 460/99: il veicolo potrà essere rimosso e conferito al Centro di raccolta, esercitato da, corrente in, Via n....., tel.....

Si prega di aggiornare questo Nucleo (via fax, al numero sopra indicato, indirizzando a questo Nucleo Ambiente) al più presto –e comunque entro sessanta giorni dalla presente–, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di legge di cui al D. M. 460/99, ovvero chiudere la pratica per intervenuto pignoramento: previo reclamo del veicolo da parte di Codesto Concessionario, ritiro del veicolo presso il Centro di raccolta, **dietro pagamento delle spese** di rimozione e deposito, ex art. 2756 c.c..

Decorsi inutilmente i tempi indicati, si intenderà espressa la mancanza di convenienza di Codesta A.D.R. per il pignoramento del veicolo in discorso, mallevando questo Organo di polizia stradale in ordine all'eventuale danno erariale derivante dal mancato ristoro del credito della P. A..

Si porgono distinti saluti.



UFFICIO COMANDO

Il Responsabile del Procedimento

Prot. n.

San Salvo .../.../2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

in relazione al conferimento provvisorio al Centro di raccolta, presso, sede operativa in (....) Via nr, eseguito ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 22 ottobre 1999 n. 460, formalizzato con Verbale di conferimento provvisorio n. XXXXXX del XXXXXX relativo al veicolo

TARGA _____ MARCA _____ MODELLO _____

ATTESTA, ex art. 1, 3° c. D. M. 460/99
ai fini della cancellazione dal P.R.A.

- che sussistono, nei riguardi del veicolo in questione, le condizioni previste all'art. 1, 1° c. D. M. 460/99;
- che, alla decorrenza dei termini di cui all'art. 1, 2° e 3° c. D. M. 460/99 per la radiazione e la demolizione del veicolo, nei riguardi dello stesso non risulta pendente denuncia di furto;
- che alla data odierna non risulta iscritto al P.R.A. provvedimento di fermo a carico di detto veicolo;
-ovvero-
- che, ove gravino sul veicolo provvedimenti fiscali su iniziativa di Agenzie di Riscossione, copia della comunicazione liberatoria emessa dal soggetto incaricato della riscossione è allegata alla presente attestazione;
- che la radiazione è comunque possibile, come da circolare **A.C.I. Direzione Centrale Servizi Delegati, 16/09/2009;**
- che, successivamente alla dichiarazione di cui all'art. 923 c.c., dalla ricognizione del veicolo eseguita da

- si sono rinvenuti a bordo del veicolo abbandonato Carta di Circolazione C. di Proprietà
- non si sono rinvenuti a bordo del veicolo abbandonato né Carta di Circolazione, né C. di Proprietà.
- che ricorrono le condizioni per la radiazione del veicolo in regime di esenzione dall'Imposta di bollo, in base all'art. 3 D. P. R. 642/72, Tabella B.

Il Responsabile del Procedimento



UFFICIO COMANDO

Verb. n°

**VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILECITO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI ABBANDONO VEICOLI FUORI
USO DI CATEGORIA M1 E N1
(Art. 5 co 1 D.Lgs. 209/2006)**

L'anno 20__ , addì _____ del mese di _____ alle ore _____ in _____,
presso _____, i sottoscritti
_____ visto il proprio verbale di constatazione effettuato in data
_____, alle ore _____, in cui è stato accertato che, in _____,
_____ è stato rinvenuto in stato di abbandono il veicolo :

TIPO _____ MODELLO _____ TARGA _____

Constatato che lo stato del veicolo è tale da poterlo ritenere veicolo fuori uso non consegnato agli organi preposti alla demolizione, e configurandosi di conseguenza l'illecito previsto dall'Art. 5 comma 1 del D.Lgs. 24.06.2002 N° 209, così come modificato dal D.Lgs. 23.02.2006 N° 149, di abbandono di veicoli a motore o rimorchi ricompresi in quelli disciplinati dal D.Lgs. 24.06.2002 N° 209 e s.m.i. , hanno proceduto, per quanto sopra alla stesura del presente atto.

TRASGRESSORE : NON INDIVIDUABILE - VEICOLO IN SOSTA.

RESPONSABILE IN SOLIDO DELLA VIOLAZIONE :

Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____

Per la succitata violazione è prevista, a termini di Legge, una Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 (Euro mille) a € 5.000,00 (Euro cinquemila), estinguibili, in misura ridotta, mediante il pagamento della somma di € 1.666,67 (Euro milleseicentosestasei/67) + € S.P. L'importo sopraindicato dovrà essere versato entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente contestazione su:

- c/c n° _____, intestato a _____, con specifica indicazione della causale;
 presso _____

SI ALLEGA IL VERBALE DI CONSTATAZIONE CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO

Il presente verbale viene redatto in sei copie.

F.L.C.S.

I Verbalizzanti:



UFFICIO COMANDO

GLI OBBLIGATI PER TALE VIOLAZIONE POSSONO AVVALERSI DELLE FACOLTA' DI CUI AGLI ARTT. 16 E 18 DELLA LEGGE N° 689 DEL 24.11.1981, RETRORIPORTATE.

MODALITA' DI ESTINZIONE

(Artt. 16 e 18 Legge 24.11.1981 n° 689)

ENTRO 60 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA VIOLAZIONE, E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DI EURO 1666.67 (MILLESEICENTOSESSANTASEI/67) PRESSO

.....

ENTRO 30 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA VIOLAZIONE, IL TRASGRESSORE PUO' PRESENTARE SCRITTI DIFENSIVI A

QUALORA ENTRO IL PREDETTO TERMINE NON SIANO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI E NON SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, IL PRESENTE VERBALE, CON LA PROVA DELLE AVVENUTE CONTESTAZIONI O NOTIFICAZIONI, VERRA' INVIATO ALLA COMPETENTE AUTORITA' AMMINISTRATIVA PER LE DETERMINAZIONI DI LEGGE.

AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 689/81, PUO' ESSERE RICHIESTA LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO, IN PRESENZA DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE, DA TRE A TRENTA RATE;



UFFICIO COMANDO

Verb. n°

VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI ABBANDONO DI RIFIUTI SPECIALI

(VEICOLI DIVERSI DALLE CATEGORIE M1 E N1)

(Artt. 231 e 255 D.Lgs. 03.04.2006 n° 152)

L'anno 20 __ , addì _____ del mese di _____ alle ore _____ in _____, presso _____, i sottoscritti _____ visto il proprio verbale di constatazione effettuato in data _____, alle ore _____, in cui è stato accertato che, in _____, _____ è stato rinvenuto in stato di abbandono il veicolo :

TIPO _____ MODELLO _____ TARGA _____

Constatato che lo stato del veicolo è tale da poterlo ritenere relitto - rifiuto, e prefigurandosi di conseguenza l'illecito previsto dall'Art. 231 comma 1 del D.Lgs. 03.04.2006 n°152, sanzionato dall'Art. 255 comma 1 stessa Legge, di abbandono di veicoli a motore o rimorchi non ricompresi in quelli disciplinati dal D.Lgs. 24.06.2002 N° 209 e s.m.i. , hanno proceduto, per quanto sopra alla stesura del presente atto.

TRASGRESSORE : NON INDIVIDUABILE - VEICOLO IN SOSTA.

RESPONSABILE IN SOLIDO DELLA VIOLAZIONE :

Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____

Per la succitata violazione è prevista, a termini di Legge, una Sanzione Amministrativa pecuniaria da € 300,00 (Euro centocinque) a € 3.000,00 (Euro seicentoventi), estinguibili, in misura ridotta, mediante il pagamento della somma di € 600,00 (Euro seicento/00) + € S.P. L'importo sopraindicato dovrà essere versato entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente contestazione sul c/c n° _____, intestato a Provincia di _____.

Il presente provvedimento vale anche ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt.7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente verbale viene redatto in sei copie.

F.L.C.S.



UFFICIO COMANDO

I Verbalizzanti:

GLI OBBLIGATI PER TALE VIOLAZIONE POSSONO AVVALERSI DELLE FACOLTA' DI CUI AGLI ARTT. 16 E 18 DELLA LEGGE N° 689 DEL 24.11.1981, RETRORIPORTATE.

**MODALITA' DI ESTINZIONE
(Artt. 16 e 18 Legge 24.11.1981 n° 689)**

ENTRO 60 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA VIOLAZIONE, E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DI EURO 206,67 (DUECENTOSEI/67) PRESSO SUL C/C N°, INTESTATO ALLA PROVINCIA DI – SERVIZIO TESORERA C/O, CITANDO GLI ESTREMI DEL PRESENTE VERBALE.

ENTRO 30 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE DELLA VIOLAZIONE, IL TRASGRESSORE PUO' PRESENTARE SCRITTI DIFENSIVI ALLA PROVINCIA DI

QUALORA ENTRO IL PREDETTO TERMINE NON SIANO STATI PRESENTATI SCRITTI DIFENSIVI E NON SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, IL PRESENTE VERBALE, CON LA PROVA DELLE AVVENUTE CONTESTAZIONI O NOTIFICAZIONI, VERRA' INVIATO ALLA COMPETENTE AUTORITA' AMMINISTRATIVA PER LE DETERMINAZIONI DI LEGGE.

AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 689/81, PUO' ESSERE RICHiesta LA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO, IN PRESENZA DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE, DA TRE A TRENTA RATE;



UFFICIO COMANDO

VERBALE DI INTIMAZIONE AL RITIRO DI VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO AI SENSI DEL D.M. 460/99

Prot. N.....

Rif. Verb. N.....

Al sig.

OGGETTO: Verbale di intimazione al ritiro di.....

Con la presente le comunico che in data..... personale di questo comando

ha effettuato la rimozione di

il veicolo..... di categoria..... di marca..... di colore..... munito /non munito di telaio con i seguenti danni....., con le seguenti abrasioni....., in evidente stato di abbandono nella Città di.....in via....., che presenta i danni di cui al verbale di sopralluogo e di accertamento sopra indicato.

Il mezzo non risulta oggetto di furto e viene depositato presso il centro di raccolta..... sito inpresso il quale potrà essere ritirato entro 60 (sessanta) giorni dalla avvenuta notifica della presente comunicazione.

Si avverte la S.V. che:

- 1) a norma dell'art. 183 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, il presunto stato di abbandono del mezzo in questione fa presumere la volontà dei proprietari di volersi disfare del medesimo;
- 2) ai sensi dell'art. 923 del c.c., l'inottemperanza alla prescrizione qui evidenziata fa presumere che il veicolo in questione sia considerato oggetto abbandonato;
- 3) ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.m. Ministero dell'Interno n. 460/99, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente avviso, senza che il mezzo sia ritirato, lo stesso si considererà cosa abbandonata, ai sensi dell'art. 923 del c.c. pertanto il medesimo assume la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 231 comma 3 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del d. lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
- 4) a norma dell'art. 1 comma 3 del D.M. del Ministero dell'Interno n. 460/99, si procederà al demolizione e al recupero dei materiali, e se rintracciato il mezzo, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (PRA), ai sensi dell'art. 103 del d. lgs. n. 285/92 (codice della strada), addebitando alla S.V., in quanto proprietario, le spese sostenute da questa Amministrazione.

Allegati:

- verbale di sopralluogo e di accertamento del veicolo;
- verbale di rimozione e conferimento;

COMANDO POLIZIA LOCALE
III Vico P.zza S. Vitale,1
66050 SAN SALVO (CH)
Tel. 0873 54113

apersich@comune.sansalvo.ch.it
poliziale@comunesanalvo.legalmail.it

COMANDANTE
MAGG. DOTT. ANTONIO PERSICH
Tel. 0873 340256



UFFICIO COMANDO

- verbale di constatazione di veicolo abbandonato;
- verbale di contestazione di violazione amministrativa.

IL COMANDANTE LA P.L.

.....

PROVVEDIMENTO DI RESTITUZIONE DI VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO AI SENSI DEL D.M. 460/99

Il Comandante della P.L.

Visto il verbale di constatazione n..... del..... con il quale è stato accertato lo stato di abbandono del veicolo rinvenuto su area ad uso pubblico:

TIPO _____ MODELLO _____ TARGA _____

in condizioni da far presumere lo stato di abbandono dello stesso.

Il predetto veicolo/rimorchio infatti _____

Considerato che tale veicolo:

rientra nelle categorie M1 ed N1 individuate dall' allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE;

rientra nei veicoli a motore a tre ruote individuati dalla direttiva 2002/24/CEE;

non rientra nelle due precedenti categorie di veicoli;

in sosta su area pubblica da oltre 60 giorni in divieto di sosta ai sensi dell'Art. _____ C.d.S.

Considerato che il sig..... nato a il..... e residente a..... in

via..... n..... in data odierna ne ha rivendicato la proprietà dichiarando in merito che:

.....

.....

DISPONE

La restituzione del veicolo suddetto al summenzionato in qualità di.....

La restituzione è subordinata al pagamento delle eventuali spese di recupero, trasporto e custodia da effettuarsi direttamente al gestore della depositaria all'atto del prelievo del veicolo.

IL.....

Il giorno..... alle ore....., in località..... Via..... n....., Comune di.....
Provincia di..... i sottoscritti....., appartenenti al Comando in intestazione, in
attuazione del provvedimento n..... del..... adottato da..... procedono alla restituzione del
veicolo tipo..... marca..... modello..... targa..... e del documento di
circolazione..... consegnandoli al/la Sig./ra..... nato/a a.....
il..... e residente a..... in via..... n....., identificato/a con.....
in qualità di..... il veicolo è stato sottoposto a constatazione di abbandono e conferito
a....., in data....., con verbale n..... e affidato in custodia al/la
Sig./ra.....

Si dà atto che il veicolo in oggetto, presenta il seguente stato d'uso e conservazione :



UFFICIO COMANDO

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

p. IL CENTRO DI RACCOLTA

L'INTERESSATO

I VERBALIZZANTI

ORDINANZA RIMOZIONE AUTO IN AREA PRIVATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota del n..... del, rubricata al prot. gen. il al n....., relativa alla segnalazione di abbandono del veicolo, in Reg., sui terreni, iscritti al N.C.T. del Comune di, F. n., mappali n°, di proprietà del Sig. nato a il residente in, Via

CONSIDERATO che la stessa nota individua il responsabile dell'abbandono dei predetti rifiuti, nella persona del Sig., residente in, Via

ACCERTATO a seguito di ulteriore sopralluogo eseguito dal personale ispettivo comunale, in data, che sui terreni predetti risultano presenti depositi incontrollati di rifiuti, nel dettaglio (descrizione rifiuti)

RITENUTO doveroso ed opportuno diffidare chi di dovere a provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti atti a ripristinare lo stato dei luoghi, ed a bonificare l'intera area interessata dal deposito dei predetti rifiuti, per la salvaguardia dell'ambiente e della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 192 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ai sensi del quale la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi competono al soggetto responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico degli enti locali (D.lgs. 18.8.2000, n. 267) che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario comunale o del direttore generale;

ORDINA

Al Signor (Alla Soc.) residente in Via, quale

proprietario dei terreni;

titolare di un diritto reale o personale di godimento sull'area in

quanto.....



UFFICIO COMANDO

responsabile dell'abbandono dei rifiuti di cui in premessa;

a voler provvedere, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre -(num.)-
.....(in lettere) giorni dalla notifica della presente
ordinanza:

- All'allontanamento e lo smaltimento in base alla tipologia del rifiuto e ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 3
aprile 2006 n. 152, dei rifiuti abbandonati presso l'area sita ad _____, Fraz. _____, Reg. _____
cv. _____ censita al Catasto al Fg. _____ Sez. di _____, mappale _____;

- Al ripristino dello stato dei luoghi.

Lo/a stesso/a, espletata la procedura corretta di smaltimento del materiale, dovrà produrre una relazione
circa gli interventi eseguiti, corredata dalla certificazione comprovante l'avvenuto smaltimento, dei su citati
rifiuti;

AVVERTE

Che trascorso infruttuosamente il termine perentorio di cui sopra senza che si sia ottemperato a quanto
richiesto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, segnalando la situazione alla competente
Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

DISPONE

La notifica della presente:

Al Sig. (Soc.)-----

L'invio della stessa:

- Al Comando Polizia Locale.
- Al Corpo Forestale dello Stato

Il presente provvedimento vale anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il
responsabile del procedimento è il sig. _____, responsabile dell'Ufficio
_____ del Comune di _____.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo entro 60
(sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
(centoventi) giorni dalla data della stessa.



UFFICIO COMANDO

----- li

Il Responsabile del Servizio

**COMUNE DI SAN SALVO – SERVIZIO NOTIFICHE
RELAZIONE DI NOTIFICA IN MANI PROPRIE N° _____**

Io sottoscritto Messo Notificatore di _____, oggi _____ in
_____ – Frazione _____ Via _____ n° _____,
ho notificato copia del presente atto a _____ consegnandone copia nelle
mani proprie del destinatario, tale qualificatosi, che ha sottoscritto in segno di ricevuta.

IL RICEVENTE

IL MESSO NOTIFICATORE